

CIII.

TORNATA POMERIDIANA DEL 4 LUGLIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 »* (N. 197) — *Parlano nella discussione generale i senatori Levi, Del Zio, Blaserna, relatore, ed il ministro del tesoro* — *Chiusura della discussione generale* — *Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti ed i 5 articoli del progetto* — *Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia »* (N. 180) e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — *Approvazione dei progetti di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di L. 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera »* (N. 200); « *Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (serie 3^a, concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane* » (N. 201); « *Anticipazione di L. 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno* » (N. 203); « *Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, n. 56, per il policlinico Umberto I ed il palazzo di giustizia in Roma* » (N. 205) — *Incidente sull'ordine del giorno* — *Parlano i senatori Durante, Taiani, Vitelleschi e il presidente* — *Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui tra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901 »* (N. 206) — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice al tronco San Felice sul Panaro-Poggio-Rusco »* (N. 207) — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari; autorizzazione all'abbandono di parte dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali »* (N. 189) — *Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito (compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena) »* (N. 166) — *Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali »* (N. 187) — *Chiusura di votazione* — *Discussione di una proposta del senatore Durante per riforme agli articoli 18 e 19 del regolamento giudiziario del Senato* — *Il senatore Taiani, relatore, dà lettura della relazione* — *Parla il senatore Canonico* — *Risultato di votazione* — *Ripresa della discussione della proposta del senatore Durante* — *Parlano il proponente, il relatore senatore Taiani ed i senatori Pierantoni, Visocchi e Saredo* — *Si respinge l'ordine del giorno presentato dal senatore Durante e si approvano le proposte della Commissione* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Saluto al Presidente; parla il senatore Saredo ed a lui; risponde il presidente* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 25.

Sono presenti i ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra e della marina ed il sotto segretario di Stato per le poste e telegrafi.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di stamane, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-901 (N. 181);

Pagamento all'Ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 (N. 171);

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna (N. 182);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 183);

Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini (N. 188);

Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli (N. 193);

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (N. 194);

Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni ai monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro (N. 199-*urgenza*);

Provvedimenti a favore dei comuni di Aceenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane (N. 202-*urgenza*);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre 1901 (N. 204-*urgenza*).

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 197).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

LEVI. Ho chiesto facoltà di parlare nella discussione generale, quantunque trattisi di una materia speciale, attinente ai capitoli, per non ostacolare la corsa che ci attende.

Desidero qui di trattare brevemente un argomento da me in altre circostanze trattato, per cui m'ebbi da precedenti ministri, non per colpa loro, ma per causa d'eventi, buone parole ma non fatti.

E vengo all'argomento, riguardante la Cassa dei depositi e prestiti e, più specialmente, al Fondo di riserva che vi è destinato.

Questo fondo di riserva, come dissi altre volte, sufficiente quando la Cassa aveva un esercizio di poco più di 30 o 40 milioni, non lo è ora, quantunque fiancheggiato da altri fondi di riserva di amministrazioni filiali.

L'onor. Chimirri da me interpellato, allorché era ministro delle finanze, promise di provvedere con misure amministrative, non richiedendosi, secondo lui, misure legislative.

Chieggo ora all'onorevole ministro Di Broglio se ammette, o meno, l'importanza della cosa e la necessità di provvedere.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Poiché nessuno degli onorevoli senatori ha trovato di prendere la parola nella discussione generale del presente disegno di legge, risparmio ben volentieri al Senato il tedio della mia disadorna parola. Parmi però di non poter far a meno di mettere in rilievo la circostanza importante che la Commissione di finanza del Senato, non solo non ha trovato di fare obiezione alcuna circa

alle previsioni del Governo già approvate dalla Camera, ma le accettò pienamente, dichiarando che le ritiene del tutto conformi alla realtà ed alla sincerità delle cose. Quando uomini della competenza e dell'autorità di coloro che compongono la Commissione di finanza del Senato esprimono un giudizio così assoluto e sicuro, io non posso a meno di sentirmi rinvigorito nella mia fiducia per la soddisfacente situazione della finanza nazionale, e penso che tale fiducia deve essere sentita piena e completa anche dal Senato.

Quanto alla raccomandazione fatta dal senatore Levi, io l'accetto di buon animo. Egli forse non ebbe occasione di essere presente quando alcun tempo addietro dovetti parlare in quest'aula della Cassa depositi e prestiti. Un oratore, combattendo allora un progetto di legge e combattendo con fortuna poichè venne respinto, ebbe ad accennare in quell'occasione ad un nuovo servizio che avrebbe potuto essere assunto dalla Cassa depositi e prestiti.

Ebbene io respinsi in modo assoluto quell'ordine d' idee, e dissi che mai l'avrei accolto.

Fra le ragioni che addussi indicai appunto l'esiguità del fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti.

Come bene ha osservato il senatore Levi, una riserva di 5 o 6 milioni poteva essere anche esuberante di fronte ad una amministrazione di ottanta o cento milioni, ma riesce assolutamente inadeguata per un istituto che amministra un assieme di capitali che si aggirano attorno ad un miliardo e mezzo.

Non si può avere il più lontano dubbio sulla piena sicurezza dell'amministrazione della Cassa depositi, poichè è un istituto che procede con regolarità esemplare e perfetta, ma non occorrono molte dimostrazioni per intendere come il depositario di un miliardo e mezzo debba avere ben altra riserva di quella ora posseduta dalla Cassa depositi e prestiti.

Io dunque non solo procurerò con tutti i mezzi amministrativi che sono a disposizione del Governo di ottenere che il fondo di riserva di detta Cassa sia aumentato secondo i mezzi previsti dalla sua organizzazione; ma qualora dovessi persuadermi che questi mezzi non sono sufficienti per raggiungere l'intento desiderato non esiterei a presentare al Parlamento quelle nuove proposte legislative che credessi necessarie.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta e della esplicazione data alle mie parole, che non potevano riguardare l'andamento della amministrazione della Cassa, di cui l'esattezza e la precisione attivissima ebbi campo di constatare in varie circostanze; e lo ringrazio altresì per le promesse di esame e di studio che ha fatte, alle quali, spero, seguiranno i fatti.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. L'onorevole ministro del tesoro si è meravigliato che aperta la discussione generale su questo bilancio, nessuno dei senatori presenti abbia chiesto la parola per discorrere sulla importanza degli argomenti principali, che ne costituiscono l'oggetto, e che furono compresi, ed esposti nella relazione.

Ma a scusa degli onorevoli senatori, sta innanzi tutto la data della presentazione della relazione dell'onorevole Blaserna.

È quella del 3 corrente luglio, ed avendo noi avuto ieri due sedute, e due nel giorno d'oggi egli è evidente che non solo non vi fu tempo per meditare sugli argomenti, come a noi pervenuti da tutti gli antecessori decorsi, ma forse nemmeno per leggere la relazione, tutta piena di senno e d'arte.

Detto ciò, in generale per discarico della responsabilità dell'assemblea, dichiaro che solo a colpo d'occhio, e per sommi capi ho potuto seguire l'analisi de' fatti, offerti dalla relazione e mi sono fermato unicamente sopra tre punti sui quali importa di concentrare l'attenzione del Senato e del ministro per vedere se non sia il caso di procedere a risoluzioni solenni per l'avvenire.

L'onorevole relatore constata innanzi tutto questo fatto importante. Il bilancio dell'entrata dà, non solo il pareggio, ma un avanzo di quasi 21 milioni.

Ecco la dichiarazione *éblouissante*, (direbbero i Francesi) cioè soddisfacente, che non può che tornare gradita all'assemblea ed a tutti gli Italiani. Il pareggio e la corona del pareggio, cioè che il bilancio si salda con un aumento!

Ecco il primo punto che l'onorevole Blaserna dietro i dati del Ministero, della Giunta generale del bilancio e della Sotto-Giunta del bilancio del tesoro dall'altro ramo del Parla-

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

mento, e della Commissione permanente delle finanze del Senato, pone innanzi all'attenzione dei suoi colleghi.

Questo avanzo è di ventun milioni.

Ma è il secondo punto della relazione, composto da una tabella gentilmente fornita dall'onorevole ministro del tesoro, che viene ad il-

luminarci. Da essa risulta che l'avanzo in parola è assorbito da una serie di nuovi progetti approvati dalla Camera e dal Senato, portanti la cifra collettiva di L. 20,908 440, onde il vero risultato è quello di assicurare all'esercizio del bilancio un introito netto di un milione di lire.

Ecco la tabella:

Spesa.

Spese straordinarie militari	L. + 11,954,000 »
Transazione fra lo Stato e il comune di Napoli.	» + 400,000 »
Costruzioni navali	» + 6,347,570 »
Marina mercantile	» — 2,000,000 »
Museo Boncompagni	» + 100,000 »
Organico della Corte dei conti	» + 36,700 »
Abolizione del domicilio coatto	» + 440,000 »
Organico delle delegazioni del tesoro.	» + 41,420 »
Galleria Borghese	» + 200,000 »
Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni »	+ 300,000 »
Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . »	+ 346,200 »
Monumento a Mazzini	» + 125,000 »
Opere nel porto di Genova	» + 49,500 »
Stabilimenti scientifici delle Università	» + 20,600 »
Rinnovazione delle matricole fondiarie	» + 200,000 »
Organico delle guardie di pubblica sicurezza	» + 1,437,450 »
Biblioteca di Firenze	» + 100,000 »
Totale maggiore spesa	L. + 20,098,444 »

Il terzo punto, sul quale è indispensabile richiamare l'attenzione di tutti, è il seguente: bisognerebbe desiderare e fare ad ogni modo che questo benefico risultato, in gradualità di progresso illimitato, fosse protetto costantemente e con fermezza di propositi, dal Governo e dai due rami del Parlamento, a segno da non essere in nessun modo compromesso.

In sostanza, tale è l'ottima conclusione della sottile analisi fatta dall'onorevole relatore Blaserna.

Ecco dunque, o signori, il nuovo problema a soluzione inconcussa e inconcutibile. Come possiamo arrivarci?

Prima di rispondere bisogna aprire una parentesi, ricordare una eccezione segnalata dall'istesso relatore Blaserna.

Nell'avanzo del milione, non va compresa la spesa per le spedizioni militari e politiche in Cina che ammontano in cifra tonda a circa

15 milioni di lire, perchè qualora si volesse tener conto di questa spesa allora il nostro bilancio dell'entrata non solo non si chiuderebbe in pareggio ma si chiuderebbe in disavanzo.

Fermiamoci dunque sul grande problema, sulla grande esperienza che bisogna ad ogni modo che il Governo e i due rami del Parlamento promettano alla loro coscienza, alla loro intelligenza, al debito d'onore che hanno assunto dinanzi alla patria; promettano, dico di non più porre in forse il magnifico risultato della chiusura in pareggio del bilancio, e dell'annuo normale aumento della ricchezza nazionale.

Ho domandato la parola precisamente nell'intento di chiedere e ricevere spiegazioni e assicurazioni su questo punto vitale, inobliabile.

Come si fa, domando io, ancora una volta, a non compromettere il risultato in parola? La risposta consueta è la più facile; fu sempre data, ma non mantenuta. Bisogna, si dice e

ridice, non iscrivere nel bilancio capitoli per nuove spese, e allora otterremo facilmente l'inviolabilità dell'effetto.

Ma quante volte la fedeltà al criterio, alla norma non fu proclamata? Eppure per la forza delle cose se non della verità, anche nell'attuale esercizio la contraddizione è ricomparsa, a segno che 17 leggi nuove di spesa furono iscritte ed approvate; onde i 20 milioni di aumento furono subito assorbiti.

Evidentemente il metodo delle promesse più non può essere invocato. Credo piuttosto che sarebbe tempo di farsi un'altra domanda: perchè mai i ministri delle finanze e del tesoro debbano essere i capri espiatori della tendenza anormale, proveniente dalla libertà di coscienza e di scienza nei due rami del Parlamento a legiferare non solo sui bisogni indispensabili alla vita economica della nazione, ma su quello del miglioramento astratto della vita umana, oggetto di tutti i secoli futuri? Perchè dovrebbero soggiacere i ministri delle finanze e del tesoro alla concorrenza di una sfrenata libertà nella proposta di nuove riforme, senza previa certezza che corrispondano a veri bisogni?

Alla fine dei conti non sono che i grandi controllori di quanto può essere equamente imponibile sul frutto nuovo della produzione nazionale: i conteggiatori rigorosi che classificano i nuovi proventi; ma non sono essi stessi i ministri che garantiscono le cause normali da cui può derivare l'aumento della ricchezza.

Non sono i ministri delle finanze e del tesoro che debbono dare questa garanzia alla patria. Essa deve sorgere dal programma generale del Governo, figlio sempre della necessità logico-etica della storia.

E ne sono responsabili i ministri propriamente detti della produzione. Sono quattro, cioè: il ministro della pubblica istruzione; il ministro di agricoltura, industria e commercio; il ministro dei lavori pubblici e il ministro di grazia, giustizia e culti.

Ecco i grandi fattori dell'aumento normale della produzione per gl'individui e pei popoli, sul concorso - s'intende - immancabile e sempiterno della legge della natura e della rotazione agraria universale.

Dalla loro cooperazione sorge ordinato ogni lavoro, ogni risparmio, ogni serie di scambi,

di commerci: ed è così che diventa certa, indiscutibile la risultanza costante dell'aumento della produzione.

Per conseguenza, pur facendo le meritate lodi all'onor. Blaserna per la sua consueta solerzia nel comporre le relazioni a nome della Commissione di finanze, visto che non solo è scrittore distintissimo di scienze naturali, ma cognito a tutti per le più svariate applicazioni nel campo della vita pratica e dell'arte, sarebbe degno di questo suo carattere, e consono alla sua missione, la promessa di presentare il problema generale del bilancio delle entrate anche sotto l'aspetto della responsabilità nel favorire le cause da cui deriva l'aumento normale della ricchezza e dell'imponibile.

Detto ciò e chiedendo scusa al Senato di non poter più largamente svolgere queste mie idee perchè frutto di una ispezione rapidissima sull'argomento della odierna discussione, raccomandando a tutti dal più vivo del cuore che sia nel futuro esposto il problema sotto il nuovo aspetto dei Ministeri davvero garanti del corso normale e dell'aumento progressivo della pubblica ricchezza.

Smettiamo l'idea di fare del ministro delle finanze e del tesoro i due cirenei della tendenza che non sa proporzionare le riforme ai bisogni veri ed urgenti della vita della nazione!

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Io sarei dolentissimo se si fossero intese in modo assolutamente contrario alla mia intenzione le pochissime parole che pronunciai per esimermi dal fare una discussione ampia sul presente disegno di legge.

Parmi che l'onor. senatore Del Zio abbia ricevuto l'impressione che in quelle parole si formulasse una qualche vaga censura verso il Senato. Ora fu lontanissimo da me questo pensiero, e davvero non so comprendere nemmeno come si sia potuto attribuirmele, onde spero e confido che in nessun altro onorevole senatore un simile dubbio sia sorto.

Nessuno più di me può andare d'accordo con l'onor. senatore Del Zio nel riconoscere l'inopportunità di quell'apprezzamento, per il quale, delle sorti finanziarie del paese si rendono, per

un antico pregiudizio — se m'è lecito di chiamarlo così — responsabili quasi esclusivamente i due ministri finanziari. Evidentemente noi siamo piuttosto le vittime, o tutt'al più dei correi, ma non mai gli autori principali.

Non desideriamo di meglio che di esser lasciati tranquilli! Quindi tutti gli aiuti e tutti i conforti, che possono venirci dalle Rappresentanze del paese, sono accolti da noi a braccia aperte e con sentimenti di vera gratitudine.

L'onorevole Del Zio ha osservato che, mentre aritmeticamente il bilancio di previsione per il 1901-902 si chiude con un supero di entrata di 21 milioni, quest'avanzo, infatti, come indica un'opportuna avvertenza dell'onorevole relatore Blaserna, si riduce a poco più di 1 milione. Ma l'onorevole Del Zio forse non ebbe presente lo stato in cui si presentarono i bilanci di previsione degli esercizi precedenti. Se egli volesse esaminarli, troverebbe che bene spesso si riassumevano con forti disavanzi. Per esempio, il bilancio di previsione dell'esercizio che si è chiuso al 30 giugno ultimo venne ritenuto dalla Giunta del bilancio della Camera con un disavanzo di quasi 18 milioni.

Quindi il vantaggio del bilancio presente in confronto di quello dell'esercizio passato sta non nel solo avanzo del milione, ma nella scomparsa di 18 milioni di disavanzo. È vero che non vi sono contemplate ancora le spese di China, prevedute in 10 milioni, ma non sarebbe ragionevole il caricare un solo bilancio di una spesa così eccezionale; e ad ogni modo si può essere ben sicuri che anche a questa spesa si farà fronte con quell'incremento di gettiti dei quali non si è tenuto alcun conto, e che indubbiamente avremo anche nel nuovo esercizio in confronto delle previsioni che furono esposte.

Non posso tradurre in cifre precise tale incremento, ma se l'onorevole Del Zio volesse osservare il distacco che si verificò tra le previsioni dell'entrata ed i risultati dell'accertamento dell'esercizio or ora chiuso, egli si accorgerebbe che è dato di aspettarci con sicurezza una entrata finale superiore di parecchi milioni.

L'onorevole senatore Del Zio ha detto una cosa giustissima, vale a dire che la difesa vera del bilancio, ossia, della finanza nazionale, sta nell'opposizione risoluta ad ogni spesa nuova, ed io mi permetterò di aggiungere, ad ogni

spesa nuova che non sia reclamata da una imprescindibile necessità. Poiché devo far presente al Senato che non è possibile sperare di poter consolidare definitivamente le spese di una nazione di 32 milioni di abitanti, e che ha una amministrazione finanziaria di un miliardo e tre quarti. Nuovi servizi, maggiori esigenze per quelli esistenti richiederanno ben di sovente nuovi aumenti, ma l'importante è che questi rispondano a veri e sentiti bisogni, e non già a bisogni promossi da cause artificiali.

Nella lotta contro ogni spesa non reclamata da assoluta necessità non solo io accetto volentieri il concorso dell'onorevole senatore Del Zio, ma mi auguro ancor più di avere altresì quello del Senato. È l'opera mia di ogni giorno, e mi fa incontrare pur troppo tutt'altro che delle simpatie; ma penso che è mio dovere di continuarla e la continuerò finché rimarrò a questo ufficio.

In proposito trovo di far notare una circostanza di fatto: nessuna proposta di spesa, che non avesse carattere di assoluta necessità, venne sostenuta dal presente Gabinetto, qualunque fosse già stata presentata al Parlamento prima del nostro arrivo al potere.

Questo precedente mi sembra che possa confortare anche per l'avvenire; certo costituisce la norma che io seguirò.

Quanto all'opera degli altri ministri, a cui ha alluso l'onor. Del Zio, non mi illudo troppo: è azione lunga e difficile, è indirizzo soprattutto educativo che deve avere il conforto dell'opinione pubblica perchè possa riuscire.

Io sono certo che i miei colleghi lo tenteranno, ma avrà scarso effetto senza il concorso concorde e indispensabile del Parlamento.

Mi sia permesso di dire che il Governo può bensì avere e seguire criteri di severità di finanza e di rigida saviezza nella sua gestione, ma, se i suoi intendimenti non sono sussidiati dalla concorde azione della Rappresentanza nazionale, l'effetto utile sarà ben scarso, chè l'opera del Governo in un sistema costituzionale non può essere di resistenza assoluta.

Aiutiamoci dunque vicendevolmente; l'azione del Governo e del Parlamento è solidale; sia pertanto comune il convincimento che solamente con la onesta rigidità nell'amministrazione, e con la tenace difesa della finanza può venire assicurato il benessere economico della

patria nostra, e può essere affrettata quella sua prosperità che deve costituire l'aspirazione principale dei nostri cuori! (*Approvazioni*).

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *relatore*. Prendo la parola soltanto per rispondere ad alcune osservazioni del senatore Del Zio.

Veramente la parte del relatore nel bilancio dell'entrata si riduce a poche considerazioni puramente aritmetiche.

Io mi sono sforzato di dimostrare, e credo con sufficiente chiarezza, che fra le vedute della Commissione di finanze e le vedute del ministro del Tesoro non vi è nessun divario. Noi giudichiamo perfettamente la situazione come egli l'ha giudicata; e su questo punto posso assicurarlo che tutte le volte che il Ministero vorrà la sincerità e la rigidità dei bilanci, cosa che certamente esso vorrà sempre, esso potrà contare sull'appoggio franco e cordiale della Commissione di finanze, e credo di poter dire anche su quello di tutto il Senato.

In quanto alle osservazioni del collega Del Zio, in verità non saprei che dire. Certamente la questione che riguarda la nostra spedizione nella Cina, è una questione che tocca il bilancio, ma riguarda tutta la politica del Governo. E non sono più nè il ministro delle finanze, nè quello del tesoro che sono responsabili di quello che può avvenire, ma lo è tutto quanto il Gabinetto passato che ha stabilito di far la spedizione e l'attuale che l'ha continuata. Il Parlamento ha dato voto favorevole e le conseguenze finanziarie sono note.

Io mi sono sforzato soltanto di tener separata questa partita, perchè realmente sarebbe una cosa ingiusta di voler far pesare le spese che riguardano la spedizione della Cina, sul bilancio nostro normale.

Ma siccome il bilancio, secondo ogni speranza, e sono in ciò perfettamente d'accordo con il ministro del tesoro, sarà molto migliore che non appaia da queste cifre, anche la spedizione della Cina entrerà nella parte straordinaria del nostro bilancio.

Ecco la situazione vera, ed io mi affretto a dichiarare quel che già il ministro del tesoro ha detto, che, cioè, è la prima volta che ci si presenta un bilancio perfettamente in equilibrio. Ancora l'anno passato io, nella mia rela-

zione, ho dovuto constatare che vi era un disavanzo di 16 milioni, ma ho finito per dire: certamente gli aumenti, che tutti gli anni si sono verificati fra le previsioni e gli accertamenti, basteranno per far sparire questo disavanzo.

Quest'anno non ho bisogno di adoperare una simile frase, ma dico che nelle condizioni attuali, un piccolo avanzo vi è, e in ogni caso vi è l'equilibrio, perchè una piccola leggina in più può bastare a far sparire da un momento all'altro quel milione. Tutto quello però che potrà avvenire in più, sarà tanto di guadagnato.

Questa è la situazione vera del nostro bilancio, ed io mi sono sforzato di renderla chiara nel modo che mi è parso il migliore.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Io mi congratulo delle risposte date dal relatore, perchè in sostanza esse dimostrano che non vi è dissidio tra le vedute del Governo e quelle della Commissione di finanze. Ciò traluce pure dal complesso della relazione, tuttochè con minore evidenza.

Quanto poi alle spese eccezionali per Candia e per la Cina, il relatore Blaserna ha ragione di osservare che di esse non è responsabile l'attuale ministro del tesoro e nemmeno l'attuale Gabinetto, perchè rimontano ad un complesso di cause e di condizioni, che non potrebbersi con utilità sottoporre oggi ad analisi severa.

Il ministro inoltre ha ragione di dire che la partita non è tutta passiva. Imperocchè vi è la questione dell'indennità ad ottenere, e che non riguarda solo l'Italia, ma le giuste esigenze di tutti i Governi che parteciparono all'impresa.

Quand'anche questa aspettazione dovesse risolversi in senso poco efficace per noi, l'omaggio reso alla solidarietà della civiltà anche con sacrificio de' contribuenti, non dovrebbe generare rancori, ma far crescere lo slancio delle menti e dei cuori nello studio dei problemi novelli. Sono convinto che l'acquisto di una ricchezza, di un beneficio a ricavare da una sofferenza, sia proporzionale alla rapidità di tempo nella verità dimostrata.

Un'ultima osservazione utile è questa. Il ministro con corretta gentilezza ha risposto alle mie poche ed improvvisate domande. Gliene

sono grato, ma tolleri che la riconoscenza sia suggellata dalla maggiore franchezza.

Egli si espresse così:

Un impegno di solidarietà si è creato indissolubilmente. I due rami del Parlamento e il Governo debbono procedere d'accordo. Bisogna che i deputati d'ogni partito e gradazione si persuadano che se le nuove spese non sono giustificate da bisogni assolutamente urgenti, non dovrebbero essere reclamate.

Aggiunse in fine che l'attuale Amministrazione non ha proposto nessuna spesa che non avesse carattere d'imprescindibile necessità.

Ed io credo che anche in questi voti, e nell'esempio addotto abbia ragione; ma quando fu dipendere la sicurezza delle previsioni, la solidità ed elasticità del bilancio dall'entusiasmo delle Camere, e riduce l'avvenire della nazione ad un affare di sentimento, allora risorge in me l'amara punta del dubbio, e più non posso dichiararmi contento.

Io ho esplicitamente espresso questo concetto: il ministro delle finanze e quello del tesoro non possono essere responsabili dell'ideale illimitato delle nuove spese, non perchè in massima non siano competentissimi sulla ragione sociale d'ogni progresso, ma perchè in fine dei conti non sono che ministri di controllo, che assicuratori di quello che si ha dal getto delle imposte e di quello che si spende.

Le cause invece che aumentano in ogni popolo normalmente la produzione se ossequiate, e che, volte in basso, danno luogo a disordini terribili nell'andamento generale della libertà, dei costumi, non sono di spettanza dei ministri in parola, ma riguardano il programma intero del Gabinetto e il culto della più alta ragione di Stato.

La rigenerazione morale del popolo, i principi che dispongono della civiltà e che formano la vera, la prima ed ultima causa della ricchezza, costituiscono una questione centrale sempre balenata nei dibattiti dei due rami del Parlamento, ma che per circa ventiquattro anni non ebbe scioglimento adeguato.

Confido però che non sarà più oltre procrastinata, e che al riaprirsi del Parlamento saremo in condizione di poterla approfondire e stabilire davvero, come le responsabilità debbono essere distinte nella genesi della ricchezza, e da qual principio supremo verificate.

Il dio dell'amore e della verità risponda ai voti nostri!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli.

Ne do lettura:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	2,496,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare	2,100,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,800,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	734,600 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,380,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,302,000 »
8	Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	352,000 »
10	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	200,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	300,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	72,000,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	16,045,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	100,783,600 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	100,783,600 »
15	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessore esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	35,000 »
16	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	2,200 »
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	27,000 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	658,000 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893)	65,000 »
	Contributi.	101,570,800 »
	<i>Imposte dirette.</i>	
20	Imposta sui fondi rustici	100,840,000 »
21	Imposta sui fabbricati	89,400,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	290,715,000 »
		480,955,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
23	Tasse di successione	37,500,000 »
24	Tasse di manomorta	6,100,000 »
25	Tasse di registro	59,000,000 »
26	Tasse di bollo	68,000,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	14,000,000 »
28	Tasse ipotecarie	7,000,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	8,500,000 »
		200,100,000 »

<i>Tasse sugli affari</i>		
<i>in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 agosto 1874, n. 1945)	22,240,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
32	Tasse di fabbricazione	105,000,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	211,050,000 »
34	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,225,000 »
35	Dazio di consumo della città di Napoli	700,000 »
36	Dazio di consumo della città di Roma	1,400,000 »
		366,375,000 »
<i>Private.</i>		
37	Tabacchi	201,000,000 »
38	Sali	75,500,000 »
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	1,440,000 »
<i>bis</i> 39	Lotto e tassa sulle tombole	67,500,000 »
		345,440,000 »
Proventi di servizi pubblici.		
40	Poste	61,000,000 »
41	Corrispondenza telegrafica e telefonica	15,500,000 »
42	Tasse di pubblico insegnamento	8,310,000 »
43	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,554,000 »
		93,394,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	93,394,000 »
44	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
45	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	500,000 »
46	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	110,000 »
47	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	916,500 »
48	Proventi delle carceri	5,900,000 »
49	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	25,000 »
50	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	8,000 »
51	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
52	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	150,600 »
		102,524,100 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
53	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	6,086,552 28
54	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	288,500 »
55	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	258,800 »
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,822,518 25
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,362,150 »
58	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,127,868 86
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	2,464,150 »
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1,925,032 55
	<i>Da riportarsi</i>	23,335,571 94

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	23,335,571 94
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	189,483 »
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	1,060,514 67
	Entrate diverse.	24,585,569 61
63	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	905,000 »
64	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	7,250,000 »
65	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,300,000 »
66	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	570,000 »
67	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,900,000 »
68	Proventi e ricuperi di portafoglio	4,800,000 »
69	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	300,000 »
70	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
71	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
72	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiomicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria</i>
73	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	20,000 »
74	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	20,052,000 »

	<i>Riporto</i>	20,052,000 »
75	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,000,000 »
76	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	900,000 »
77	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,675,000 »
		24,627,000 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
78	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	828,937 09
79	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	182,800 »
80	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	780,220 »
81	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	332,800 »
82	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	169,607 72
83	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	257,800 »
84	Rimborsi diversi di spese straordinarie	2,345,075 19
85	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
86	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	600,000 »
87	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	2,000 »
88	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,499,240 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	5,499,240 »
89	Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana, in conformità degli articoli 9 (comma b) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		5,499,240 »
	Entrate diverse.	
90	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	50,000 »
91	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	34,997 05
92	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
93	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
94	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236	<i>per memoria</i>
95	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		84,997 05
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
96	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	232,536 86
97	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		232,536 86
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
98	Vendita di beni immobili	1,500,000 »
99	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,850,000 »

	<i>Riporto</i>	1,850,000 »
100	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	1,590,000 »
101	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici.	425,000
102	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319 ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
103	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
104	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
105	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	1,500,000 »
(a)	Accensione di debiti.	5,378,840 »
107	Capitale da ricavarsi colla emissione di rendita 4.50 per cento al netto, per far fronte al rimborso anticipato dei buoni del tesoro a lunga scadenza	35,197,000 »
108	Capitale corrispondente ai certificati definitivi trentennari di credito per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori a norma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550	8,300,000 »
109	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	<i>per memoria</i>
		43,497,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
110	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	100,375 25
111	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	146,826 28
	<i>Da riportarsi</i>	247,201 53

(a) Il capitolo n. 106 è stato trasportato al n. 119 bis.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	247,201 53
112	Riscossione di anticipazioni varie	514,475 04
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	761,676 57
113	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	391,000 »
114	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
	Partite che si compensano nella spesa.	394,000 »
115	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
116	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
117	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	37,000 »
118	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	800,000 »
119	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
119 <i>bis</i>	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	18,121,774 16
	Ricuperi diversi.	22,628,774 16
120	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,280,000 »
121	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		1,280,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

122	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	16,016,809 12
123	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,037 60
124	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	8,692 »
125	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,563,740 »
126	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	3,432 40
127	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	390,935 »
128	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
128 <i>bis</i>	Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze	306,000 »
129	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,804,633 27
130	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,215,015 16
131	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	560,000 »
132	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,465,449 73
	<i>Da riportarsi</i>	57,339,744 28

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

	<i>Riporto</i>	57,339,744 28
133	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei Capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,610,230 »
134	Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		62,949,974 28

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

	Redditi patrimoniali dello Stato	101,570,800 »
{	Contributi	
	Imposte dirette	480,955,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	200,100,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	22,240,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Tasse di consumo	366,375,000 »
	Privative	345,440,000 »
	Proventi di servizi pubblici	102,524,100 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	24,585,169 61
	Entrate diverse	24,627,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria .	1,669,217,469 61

TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
Rimborsi e concorsi nelle spese	5,499,240 »
Entrate diverse	84,997 05
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria .	5,584,237 05
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	
	232,536 86
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,378,840 »
Accensione di debiti	43,497,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	761,676 57
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	394,000 »
Partite che si compensano nella spesa	22,628,774 16
Ricuperi diversi	1,280,000 »
TOTALE della categoria terza	73,940,290 73
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	79,757,064 64
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,748,974,534 25
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	
	62,949,974 28

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Entrate effettive	{	Parte ordinaria	1,669,217,469 61
		Parte straordinaria	5,584,237 05
			<hr/>
			1,674,801,706 66
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .			232,536 86
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . .			73,940,290 73
			<hr/>
Totale dell'entrata reale			1,748,974,534 25
			<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro			62,949,974 28
			<hr/>
TOTALE GENERALE			1,811,924,508 53
			<hr/>

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

	PARTE ORDINARIA				PARTE STRAORDINARIA				Partite di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8			Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9
Entrata	1,669,217,469 61	5,584,237 05	232,536 86	73,940,290 73	79,757,064 64	1,674,801,706 66	232,536 86	73,940,290 73	1,748,974,534 25	62,949,974 28	1,811,924,508 53
Spesa:											
Ministero del tesoro	725,231,411 18	4,017,823 08	»	80,230,039 14	84,247,862 22	729,249,234 26	»	80,230,039 14	809,479,273 40	8,076,363 39	817,555,636 79
Id. delle finanze	189,219,045 46	4,272,690 93	»	4,735,200 »	9,007,890 93	193,491,736 39	»	4,735,200 »	198,226,936 39	30,231,863 85	228,458,800 24
Id. di grazia, giustizia e culti	41,168,794 78	19,599 63	»	»	19,599 63	41,188,394 41	»	»	41,188,394 41	158,506 18	41,346,900 59
Id. degli affari esteri	16,224,409 30	24,000 »	»	»	24,000 »	16,248,409 30	»	»	16,248,409 30	168,052 »	16,416,461 30
Id. dell'istruzione pubblica	47,083,273 63	635,430 85	»	»	635,430 85	47,718,704 48	»	»	47,718,704 48	1,392,993 63	49,111,698 11
Id. dell'interno	66,358,269 68	3,718,568 80	»	»	3,718,568 80	70,076,838 48	»	»	70,076,838 48	1,578,312 35	71,655,150 83
Id. dei lavori pubblici	27,481,748 »	36,034,920 »	17,766,464 »	187,500 »	53,988,884 »	63,516,668 »	17,766,464 »	187,500 »	81,470,632 »	10,857,092 96	92,327,724 96
Id. delle poste e dei telegrafi	67,780,375 40	551,515 60	»	»	551,515 60	68,331,891 »	»	»	68,331,891 »	780,319 37	69,112,210 37
Id. della guerra	258,028,600 »	4,076,000 »	»	»	4,076,000 »	262,104,600 »	»	»	262,104,600 »	6,848,532 14	268,953,132 14
Id. della marina	115,653,890 »	998,540 »	»	3,500,000 »	4,498,540 »	116,652,430 »	»	3,500,000 »	120,152,430 »	2,664,125 85	122,816,555 85
Id. di agricol. indust. e comm.	9,853,735 46	3,157,960 »	»	»	3,157,960 »	13,011,695 46	»	»	13,011,695 46	193,812 56	13,205,508 02
	1,564,083,552 89	57,507,048 89	17,766,464 »	88,652,739 14	163,926,252 03	1,621,590,601 78	17,766,464 »	88,652,739 14	1,728,009,804 92	62,949,974 28	1,790,959,779 20
Avanzo	105,133,916 72	»	»	»	»	53,211,104 88	»	»	20,964,729 33	»	20,964,729 33
Disavanzo	»	51,922,811 84	17,533,927 14	14,712,448 41	84,169,187 39	»	17,533,927 14	14,712,448 41	»	»	»



PRESIDENTE. Passaremo ora alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1902 l'aumento d'imposta sui fondi urbani di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed all'art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,674,801,706 66
Spesa	»	1,621,590,601 78
Avanzo effettivo	L.	<u>53,211,104 88</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	232,536 86
Spesa	»	17,766,464 »
Eccedenza passiva	L.	<u>17,533,927 14</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	73,940,290 73
Spesa	»	88,652,739 14
Eccedenza passiva	L.	<u>14,712,448 41</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	62,949,974 28
Spesa	»	62,949,974 28
		<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,811,924,508 53
Spesa	»	1,790,959,779 20
Differenza attiva	L.	<u>20,964,729 33</u>

(Approvato).

Più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo bilancio.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con Regio decreto 20 luglio 1899, provvederà a norma del suo statuto di fondazione al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'art. 1, concorreranno:

a) il patrimonio della fondazione;

b) i lasciti, le donazioni ed in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale;

e) il contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurghi, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, pagabili in una unica rata alla fine del mese di marzo, a principiare dal 1902;

f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli effetti del beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante.

I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto, dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f) dell'articolo medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

La riscossione del contributo obbligatorio avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette dal testo unico approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai Consigli provinciali sanitari e resi esecutori dal prefetto.

Per la riscossione del contributo volontario si provvederà con norme speciali, che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La riscossione dei contributi dovuti al Collegio-convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia, è affatto gratuita da parte degli esattori delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 6.

Le somme riscosse dovranno essere rimesse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno utile, pel versamento della rata bimestrale d'imposta dell'aprile di ogni anno.

Le delegazioni del tesoro trasmetteranno tali somme entro il mese di aprile, oppure alla fine di ogni mese successivo per quelle versate con

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

ritardo, al Collegio-convitto mediante vaglia del tesoro sulla sezione della Regia tesoreria provinciale di Perugia.

(Approvato).

Art. 7.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per la esecuzione della legge medesima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che a proposito di questo progetto vi è un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale; esso suona così:

« Il Senato invita il Governo ad introdurre nello statuto del Collegio-convitto disposizioni che assicurino nella gestione dell'ente:

« a) l'intervento dello Stato col mezzo del prefetto *pro tempore*;

« b) un'equa rappresentanza ai sanitari contribuenti ».

Prego il signor ministro dell'interno di dire se lo accetta.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Accetto quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di L. 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera » (N. 200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di L. 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 200).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 151,000, delle quali L. 80,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico di bronzo fosforato da Genova al Fréjus e L. 71,000 per la posa di un altro filo simile da Milano al Fréjus.

(Approvato).

Art. 2.

È parimenti autorizzata la spesa straordinaria di L. 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale tra l'Italia e la Svizzera.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno iscritte in due appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (Serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 201).

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fermi restando tutti gli assegni fatti fino ad oggi ai danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane, sono restituiti in tempo tutti coloro le cui domande furono respinte perchè presentate dopo l'anno dalla pubblicazione della legge 8 luglio 1883, n. 1496.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1884, n. 1496, è prorogato di un decennio, rimanendo però limitato in L. 800 annue il massimo importo degli assegni.

(Approvato).

Art. 3.

Le concessioni degli assegni non potranno estendersi oltre i nipoti in linea retta dei danneggiati politici.

(Approvato).

Art. 4.

Con regolamento, da approvarsi per decreto reale, saranno fissate le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Anticipazione di L. 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno » (N 203).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno chiama la discussione del seguente disegno di legge: « Anticipazione di L. 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato

nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 203).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare durante l'esercizio finanziario 1901-1902 al comune di Roma il pagamento della somma di lire ottocentomila da detrarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma.

In conseguenza di tale anticipazione resta annullata la quint' ultima annualità del detto concorso e la sesta è ridotta a L. 2,200,000.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di L. 800,000 di cui all'articolo precedente sarà iscritta ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1901-902 con la denominazione « anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno ».

Lo stanziamento per l'esercizio anzidetto relativo alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma è ridotto della somma di L. 800,000, che verrà reintegrata al capitolo corrispondente del bilancio per l'esercizio 1903-1904.

(Approvato)

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, n. 56, per il policlinico Umberto I ed il palazzo di giustizia in Roma » (N. 205).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno chiama la discussione del disegno di legge: « Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, per il policlinico Umberto I ed il palazzo di giustizia in Roma ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 205).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le assegnazioni stabilite per l'esercizio 1901-1902 colla legge 25 febbraio 1900, n. 56, nella somma di lire 2,700,000 per il nuovo Palazzo di giustizia, e in quella di lire 150,000 per il Policlinico Umberto I, restano, per effetto della presente legge, rispettivamente determinate in lire 1,900,000 e lire 950,000.

(Approvato).

Art. 2.

L'area acquistata sull'Esquilino per fondarvi il Policlinico potrà essere venduta, anche a piccoli lotti, secondo le norme vigenti per l'alienazione del patrimonio dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

A parziale modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1893, n. 459, il ricavato delle vendite dell'area predetta sarà destinato, fino alla concorrenza di lire 800,000, anziché alle opere del Policlinico, ai lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

A tale effetto le somme realizzate, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo di entrata ed in relazione a siffatti versamenti verrà accresciuto corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, il capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, riguardante il Palazzo di giustizia.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Prego il signor presidente di far leggere la relazione intorno alla mozione, presentata ieri in comitato segreto, riguardante l'interpretazione degli articoli 18 e 19 del nostro regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Non saprei dire se la Commissione sia o no in grado di riferire.

TAIANI, *relatore*. La relazione è pronta, ma non è stata ancora stampata, quantunque brevissima, perchè non ce n'è stato il tempo.

PRESIDENTE. Ora discuteremo i pochi progetti che ancor rimangono all'ordine del giorno e poi interrogherò il Senato se crede di prendere in esame la mozione di cui ha parlato il senatore Durante. Si potrebbe dare semplicemente lettura della relazione, quantunque non sia ancora stampata.

DURANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Na facoltà di parlare.

DURANTE. Mi meraviglio come non sia ancora stampata la relazione, quando fin da ieri sera l'onor. collega Taiani mi ha fatto vedere le bozze di stampa. Ci vuol forse un mese per stampare una relazione di una pagina e mezza?

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io mi meraviglio della meraviglia dell'onor. Durante. Per debito di lealtà, feci ieri vedere le bozze di stampa della breve relazione, appena poche ore dopo la discussione in Senato.

Ricorderà il senatore Durante che c'era in quella stampa un grosso equivoco che ho dovuto eliminare scomponendo una metà della relazione.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Stamane ho dovuto riferire all'autorevolissima Commissione, e questa, dopo lunga discussione, mi ha dato incarico di riferire intorno alle adottate conclusioni. Immediatamente, da mezzodi alle due, ho scritto la relazione definitiva, e l'ho qui per metà stampata e per metà manoscritta. Avrei voluto mandare in tipografia quest'altra parte, ma non l'ho fatto perchè ho preinteso che se ne sarebbe domandata la lettura. Come vede l'onor. Durante, la sua osservazione e la sua meraviglia sono fuori posto, quasi che io abbia mancato ad una promessa fatta; e ne sono ben dolente.

DURANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE. Io non intendevo affatto di fare appunto al collega senatore Taiani, perchè egli avesse presentata la relazione stampata in tempo: tutt'altro. Io ignoravo tutte le ragioni che hanno contribuito al ritardo. Quindi chiedo venia al senatore Taiani, e torno a dirgli che non intendevo affatto di fargli appunto di negligenza.

TAJANI, *relatore*. La ringrazio dei suoi schiarimenti.

PRESIDENTE. Resta inteso che esaurito l'ordine del giorno, interrogherò il Senato se crede discutere la mozione del senatore Durante, nonostante che la relazione non sia stampata...

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Mi rincresce di fare obiezione ai vivi desideri del collega Durante; ma si tratta di fare un cambiamento di una certa gravità al regolamento giudiziario del Senato, che dovremmo votare senza nemmeno leggere la relazione.

Mi sembra che questa impazienza del senatore Durante metta noi in una condizione un po' difficile, epperò desidererei che la mozione venisse rinviata ad altra epoca.

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo esaurito l'ordine del giorno.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 268, e trasporto di residui tra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901 » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni

alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 268, e trasporto di residui fra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a volerne dar lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 206).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni alle assegnazioni per opere stradali stabilite dalla legge 30 giugno 1896, n. 266, di cui nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I residui disponibili sui capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1900-1901, specificati nell'annessa tabella B, saranno diminuiti delle somme rispettivamente indicate nella tabella medesima, rappresentanti la parte esente da impegni, per l'ammontare complessivo di L. 1,254,012 73.

(Approvato).

Art. 3.

In corrispondenza alle riduzioni autorizzate col precedente articolo 2, verranno diminuiti di L. 457,860 81 i resti attivi del capitolo 78 del bilancio dell'entrata 1900-1901. La rimanente somma di L. 796,151 92 verrà portata in aumento ai residui del capitolo 117 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario suddetto, denominato: « Corso dello Stato per le strade provinciali di 1^a e 2^a serie, di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521; e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Province direttamente ».

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Tabella A delle variazioni, approvate con l'articolo 1° della presente legge, alle assegnazioni stabilite per le infrascritte opere con la tabella A, annessa alla legge 30 giugno 1896, n. 266.

OPERA STRADALE		Somma portata dalla tabella A annessa alla legge 30 giugno 1896 n. 266	Variazioni approvate con la presente legge	Somma risultante
Numero	Designazione			
Strade Nazionali.				
Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II.				
6	Trasporto della nazionale del Tonale alla traversa di Pontagna .	85,000	— 85,000	»
Strade Provinciali.				
Legge 27 giugno 1869, n. 5147.				
9	Strada provinciale di 2 ^a serie, dalla nazionale, fra Cosenza e S. Giovanni in Fiore, per Longobucco a Rossano	146,000	— 100,100	46,000
Legge 30 maggio 1875, n. 2521.				
15	Strada lungo la Valle del Trigno, dalla Foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti) . .	950,000	— 335,000	615,000
48	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti, e diramazione da Santa Lucia per i prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda, Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo	200,000	— 150,000	50,000
54	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina	900,000	— 300,000	600,000
Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III.				
23	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano	380,000	— 50,000	330,000
79	Strada dalla provinciale di Cerrosecco in Bonafro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata	80,000	— 60,000	20,000
147	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina .	675,000	— 400,000	275,000
226	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio	500,000	— 20,000	480,000
»	Concorso dello Stato per le strade provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; e nell'Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente	7,500,000	+ 1,500,000	9,000,000
		11,416,000	»	11,416,000

Tabella B delle riduzioni ai residui della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio ferroviario 1900-901 autorizzate coll'articolo 2 della presente legge.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
359	Ricostruzione del ponte sul Rimaggio (Legge 8 agosto 1895, n. 518).	30,660 30
360	Ricostruzione del ponte sul Trebbia a Traschio (Legge 8 agosto 1895, n. 518).	60,000 —
361	Opere di consolidamento della zona in sinistra del ponte Arso e ricostruzione del ponte medesimo, lungo la strada nazionale n. 55 (Avellino) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	16,394 44
362	Opere di consolidamento della frana denominata Micone, nel tronco da Fornovo al Valico appennino della Cisa, lungo la strada nazionale n. 37 (Parma) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	46,700 —
365	Ricostruzione del ponte sul Rio Maggiore, della strada nazionale n. 40 (Bologna) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	14,683 74
366	Deviazione nella località Matecagna fra le progressive chilometriche 32,447 e 33,027 20 della strada nazionale n. 16 del Caffaro (Brescia) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	4,094 57
367	Sistemazione del passaggio provvisorio nella valle del torrente Padrongianus, lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	12,340 72
370	Sistemazione fra il ponte delle Pertiche e l'abitato di Mentoulles della strada nazionale n. 26 (Torino) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	16,026 52
371	Consolidamento della frana Canistro fra le opere d'arte n. 202 e 203 nella strada nazionale n. 50 (Aquila) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	36,509 41
375	Costruzioni di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania (Messina) (Legge 30 marzo 1862, n. 517, art. 4).	37,397 60
383	Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte S. Salvatore e Portone Pio (Macerata) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II: strada n. 23).	8,463 84
	<i>Da riportarsi</i>	283,271 14

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-1901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
	<i>Riporto . . .</i>	233,271 14
385	Lavori stradali dipendenti dalla legge 9 luglio 1883, n. 1506 (<i>Spesa ripartita</i>)	2,128 27
392	Strada da Mongiana per Fabrizia Croceferrata a Grotteria (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 5).	7,883 06
398	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 16).	3,373 91
409	Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 34).	4,193 39
414	Strada in prolungamento di quella del Trigno, da Trivento a Campobasso per Torrella o Castropignano e sua diramazione da Torrella alla comunale di Frosolone (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 41).	4,581 65
418	Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 47).	13,600 27
421	Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli e Penne (Chieti). . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 52).	1,882 94
423	Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i piani di Portis, per Tolmezzo, Ri- golado, Sappada a Santo Stefano Montecroce (Udine) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 58).	17,376 48
	Totale per le leggi 30 marzo 1862, n. 517; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 lu- glio 1881, n. 333, Elenco II; 9 luglio 1883, n. 1506; 8 agosto 1895, n. 518; 27 giugno 1897, n. 246	338,291 12
424	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po, presso Valenza per servizio di strada ordinaria (Alessandria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 6).	253,602 56
425	Strada Appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Genova) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 9).	71,734 90
426	Strada di Val d'Asso, dalla provinciale Appenninica presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pedaso, con ponte sul fiume Asso (Ascoli). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 25).	36,102 04
	<i>Da riportarsi . . .</i>	361,439 50

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
	<i>Riporto</i> . . .	363,430 50
429	Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo, ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico (Ferrara e Bologna) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 39).	17,604 44
430	Strada dal Burrone Contrasto a Terranuova con diramazione sopra Butera (Caltanissetta) (Legge 23 luglio 1861, n. 333, Elenco III, strada n. 50).	9,372 79
439	Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa (Cremona) (Legge 23 luglio 1831, n. 333, Elenco III, strada n. 121).	22,822 77
440	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Vara) (Genova) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 142).	40,003 35
441	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Magra) (Massa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 142).	404,620 —
443	Completamento della strada dalla Marina di Marciana a quella di Portoferraio, Porto Longone e Rio Marina (Livorno) (Legge 23 luglio 1881, n. 335, Elenco III, strada n. 155).	2,021 25
444	Strada da Giardini, per Francavilla, alla nazionale Randazzo-Milazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 163).	13,112 90
448	Ponte sulla Dora presso Verolengo (interprovinciale) (Novara e Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 179).	12,442 88
449	Strada dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale presso Leonessa (Perugia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 193).	32,281 74
	Totale per la legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III	915,721 62

Riassunto.

Riduzioni per capitoli relativi ad opere:
delle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II; 9 luglio 1883, n. 1506; 8 agosto 1895, n. 518; 27 giugno 1897, n. 246 L. 338,291 11
della legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III » (1) 915,721 62
Totale . . . L. 1,254,012 73

(1) In corrispondenza alle quali lire 915,721 62 debbono radiarsi lire 457,860 81 (metà) dal bilancio dell'entrata.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione del servizio economico attuato sulla ferrovia Bologna San Felice al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 17 febbraio 1901, n. 44, per l'esperimento dell'esercizio economico sul tronco ferroviario Bologna-S. Felice sul Panaro, sono applicabili anche al tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno, chiedendo di parlare non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge che si voterà poi a scrutinio segreto, perchè consta di un solo articolo.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. -- Autorizzazione all'abbandono di parte dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. — Autorizzazione all'abbandono di parte dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi al giorno 1° giugno 1901, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per la contravvenzioni alle leggi:

- a) sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo ed in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 1° giugno 1901 che fossero state pagate dopo tal giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio Esercito (Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena) » (N. 166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio Esercito (Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 166).

PRESIDENTE. Aprò la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, sono arretrate le seguenti modificazioni:

1. Art. 21, sostituire il seguente:

Art. 21. — Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
sei compagnie di disciplina;
un carcere militare;
due reclusori.

2. Tabella n. 4 degli ufficiali dell'arma di fanteria, sostituire la seguente:

116	colonnelli
231	tenenti colonnelli
397	maggiori
2005	capitani
3854	tenenti e sottotenenti (1)
<hr/>	
6603	totale
96	capimusica
<hr/>	
6699	

3. Tabella n. 19 dei farmacisti militari, sostituire la seguente:

1	chimico farmacista ispettore
1	» » direttore
6	farmacisti capi di 1 ^a classe
17	» » di 2 ^a »
18	» di 1 ^a classe
28	» di 2 ^a »
25	» di 3 ^a »
<hr/>	
96	totale

(Approvato).

Art. 2.

Le riduzioni previste dalla presente legge saranno attuate entro un anno dalla sua promulgazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

(1) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Approvazione del progetto di legge: «Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali» (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama: Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 187).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'attivazione del nuovo catasto ordinato dalle leggi 1 marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, e l'applicazione ai nuovi estimi dell'aliquota dell'80 per cento, avranno effetto anche nelle provincie che non hanno domandato l'acceleramento, quando siano compiute in ciascuna di esse le operazioni catastali.

(Approvato).

Art. 2.

Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dalla Amministrazione e saranno presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e, per le denunce dei trasferimenti in causa di morte, con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, trasmetterà all'Ufficio incaricato della conservazione del catasto le domande, con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 25 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto.

Tale compenso si liquidava all'atto della registrazione, ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.

(Approvato).

Art. 3.

Negli atti pubblici, negli atti giudiziari e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico).

(Approvato).

Art. 4.

Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti.

(Approvato).

Art. 5.

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli Uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con la indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che vi debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli Uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte

col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 6.

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri e altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono o per essere allegati agli atti stessi, ai sensi dell'articolo 3;

b) gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, ai sensi dell'articolo 4;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, ai termini dell'articolo 5.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'articolo 5, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire, per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.

(Approvato).

Art. 7.

Se, per la imperfezione o la insufficienza degli atti prodotti per la esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

(Approvato).

Art. 8.

Nelle provincie a catasto accelerato, nelle quali l'applicazione dell'aliquota dell'8.80 per

cento ai nuovi estimi dovesse essere ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, se la somma complessiva d'imposta pagata dai possessori della provincia, dopo le epoche predette, fosse superiore a quella dovuta in base al nuovo catasto, la differenza sarà rimborsata alla provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovraimposta provinciale sui terreni inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto, da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno agli uffici tecnici e l'altro alle Agenzie delle imposte.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione di una proposta del senatore Durante per riforme agli articoli 18 e 19 del regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, procederemo alla discussione della mozione del senatore Durante.

Il Senato ricorderà la proposta fatta ieri dal senatore Durante e presa in considerazione in Comitato segreto.

Il Senato ricorderà del pari che l'esame di questa proposta venne deferito a una Commissione speciale, la quale ha preparato la sua relazione, ma non l'ha ancora potuta dare alle stampe, per le buone ragioni esposte poc' anzi dal relatore.

Ora si tratta di sapere se il Senato acconsente che si dia lettura di questa relazione, per poter quindi prendere quelle deliberazioni che crederà del caso.

Interrogo quindi il Senato se crede di concedere che la discussione si apra sopra una relazione che ancora non è stampata.

Chi crede di adottare la proposta che si dia semplicemente lettura di questa relazione e che il Senato sia chiamato immediatamente a deliberare su detta proposta è pregato di alzarsi.

(La proposta è approvata).

Allora prego il relatore, senatore Tajani, a voler dar lettura della sua relazione.

TAJANI, *relatore*. Poichè mancò il tempo per la stampa e la distribuzione della relazione della Commissione, quantunque brevissima, è bene che io dica al Senato che la Commissione, in nome della quale ho l'onore di riferire, è la stessa Commissione che fu incaricata di redigere il progetto del nuovo regolamento giudiziario e che ne sostenne la discussione, la quale Commissione si compone degli onorevoli senatori Caselli, Canonico, Giorgi, Pagano, Saredo, Borgnini, solo assente, e Tajani, modesto relatore.

SIGNORI SENATORI. — L'onorevole senatore Durante ha presentato, anche in nome di altri ventuno colleghi, una proposta perchè il Senato « voglia fare l'interpretazione autentica degli art. 18 e 19 del Regolamento giudiziario, sulla quale interpretazione sono corsi dei « dubbi » e tale mozione è venuta in discussione nel Comitato segreto convocato nelle ore antimeridiane di ieri.

Prima di tutto era necessario che venisse indicato quali fossero i dubbi da dileguare intorno ai suddetti due articoli, e l'onorevole Durante infatti li ha esposti con efficaci parole e in ultimo li ha riassunti nella seguente mozione: « Il Senato, letti gli art. 18 e 19 del « Regolamento giudiziario, delibera in via d'interpretazione autentica che le opposizioni, di cui è parola nell'art. 19, possano essere presentate non solo dal Ministero pubblico e dalla parte civile, ma anche dall'imputato ».

Fu fatta vivace ed erudita discussione, durante la quale è stata presentata dagli onorevoli Saredo, Rattazzi e Tajani, altra mozione

così concepita: « A norma dell'art. 81 del Regolamento del Senato, si propone che dopo il primo paragrafo dell'art. 19 del Regolamento giudiziario si aggiunga il seguente periodo: « Il diritto di opposizione apparterrà al Pubblico ministero, alla parte civile e all'imputato assolto per insufficienza d'indizi ».

Come ognuno vede, la discussione e le due mozioni presentate, rivelarono l'unanimità o quasi nell'intendimento di concedere il diritto di opposizione al senatore imputato e assolto per insufficienza d'indizi; ma una parte credeva raggiungere lo scopo per via d'interpretazione dell'art. 19, e un'altra parte riteneva mezzo più conveniente il modificare legislativamente lo stesso articolo, innestandovi un nuovo periodo.

Continuata la discussione, le idee e le opinioni si riavvicinarono in parte, e l'onorevole Durante dichiarò di aderire a che la sua mozione fosse rinviata alla Commissione del regolamento giudiziario, a condizione che potesse discutersi prima che il Senato venisse prorogato. Fu quindi deliberato, a proposta del signor presidente, che alla detta Commissione si rinviassero la mozione Durante e la proposta Saredo, Rattazzi, Taiani, colla raccomandazione di riferirne al più presto al Senato.

La Commissione onorata di tale incarico si è riunita questa mattina, e ricordata la discussione avvenuta ieri e le diverse opinioni espresse, ha considerato che essendo quasi unanime il desiderio che al senatore prosciolto, con ordinanza della Commissione istruttoria, da una imputazione, per mancanza o insufficienza di indizi, fosse accordato il diritto d'impugnarla con opposizione innanzi alla Commissione d'accusa, non resta che a determinare il mezzo per raggiungere il fine;

Che trattandosi di stabilire un diritto privilegiato, il quale non è oggi ammesso dal Codice di procedura penale, sarebbe contrario ad ogni senso giuridico e non ammissibile che possa tale diritto nuovo stabilirsi col mezzo di semplice presunzione e interpretazione di un articolo del Regolamento giudiziario;

Che tanto meno può sembrare accettabile il mezzo della interpretazione, quando è nelle facoltà del Senato il mezzo più sicuro, più chiaro, più solenne della modificazione dell'articolo 19,

anzichè tormentarlo con interpretazioni assai discutibili;

Per tali ragioni così sinteticamente esposte, la vostra Commissione, alla unanimità, propone che all'articolo 19 del Regolamento giudiziario si aggiunga un terzo periodo, di tal che nella sua nuova redazione si leggerebbe così: « Le opposizioni contro le ordinanze che dichiarino non farsi luogo a procedimento saranno presentate mediante ricorso motivato alla Commissione d'accusa.

« Il diritto di opposizione apparterrà al P. M., alla parte civile e all'imputato prosciolto per mancanza o per insufficienza d'indizi.

« Il ricorso deve essere presentato alla cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza, e deve dal cancelliere annotarsi in apposito registro colla data della presentazione ».

Signori senatori. La Commissione nel pregarvi di dar voto favorevole a questo rinnovato art. 19 del Regolamento giudiziario, ben ricorda che con tale proposta si modifica radicalmente l'art. 260 del Codice comune di procedura penale; ma tale considerazione non l'ha trattenuta dal raccomandarla, al pensiero che la dottrina reclama da lungo tempo la riforma del detto art. 260, che di breve tale riforma sarà consacrata nel diritto comune, e che quindi al Senato spetterà anche la lode di aver saputo precorrere in una riforma, la quale oggi è soltanto maggior garanzia per i propri membri, ma dimani lo sarà per tutti i cittadini del Regno.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Signori senatori. Onde evitare ogni equivoco nel voto che il Senato è chiamato ad emettere, onde evitare il pericolo che possa di nuovo venire invocata una interpretazione autentica dell'articolo che verrà votato, io credo sia necessaria una dichiarazione preliminare, la quale nei casi ordinari sarebbe pienamente superflua; ma, date le circostanze le quali occasionarono la domanda al Senato d'una interpretazione autentica, o d'una modificazione del nostro regolamento giudiziario, mi pare che non sia forse superflua.

Non ho bisogno di dire che io sono piena-

mente favorevole al principio che ho votato insieme ai miei colleghi della Commissione, unanimi nello stesso voto; perchè il riconoscere all'imputato il diritto di fare opposizione all'ordinanza dichiarativa di non luogo a procedere per mancanza o insufficienza d'indizi è conforme al diritto della libertà individuale ed all'eguaglianza di tutte le parti in giudizio, base essenziale di un buon ordinamento giudiziario.

Come il Senato vede, esso ha davanti a sé due proposte: quella della Commissione, che consiste nel votare una modificazione agli articoli 18 e 19 del regolamento giudiziario nostro, e la mozione primitiva del senatore Durante (che non so se egli manterrà o ritirerà) la quale tenderebbe a dare interpretazione autentica a quell'articolo.

L'una o l'altra forma per me è indifferente; ma mi preme che c'intendiamo chiaramente sul voto che stiamo per dare.

Il diritto che questa modificazione riconosce nell'imputato di fare opposizione alle ordinanze di non luogo a procedere per mancanza o insufficienza d'indizi è diritto che si potrà esercitare in tutti i casi futuri e che si dovrà applicare anche ai processi pendenti; non mai a quei processi che sono chiusi con una sentenza definitiva. E ciò, sia che il Senato adotti la mozione Durante, sia che adotti la proposta della Commissione.

Imperocchè, secondo il mio modo di vedere, l'interpretazione autentica, essendo quella che è data dal legislatore, è un vero disposto di legge: è una legge interpretativa, ma è sempre una legge.

Ora, che nessuna legge possa avere effetto retroattivo è un principio così elementare che nemmeno i Governi assoluti non lo hanno mai sconosciuto, e che sarebbe inutile richiamare. Se mi permetto di qui ricordarlo, è perchè, siccome è il Senato stesso che giudica i propri membri imputati (a ragione o a torto) di un reato, a taluno potrebbe sembrare che, sempre quando il Senato modifichi qualche disposizione del suo regolamento giudiziario, sia in via di interpretazione sia in via di nuove disposizioni, debba la modificazione od interpretazione applicarsi eziandio alle decisioni che sono state dal Senato stesso emanate in via giudiziaria.

Mi sia permesso di parlare francamente. Que-

sto concetto verrebbe a distruggere dalle radici tutti i principi fondamentali del dritto giudiziario e del dritto costituzionale.

Dall'essere il Senato che giudica dei reati commessi dai senatori non viene per conseguenza che nel Senato il potere giudiziario ed il potere legislativo siano insieme confusi.

No, signori: lo Statuto dice espressamente che quando il Senato è convocato in Alta Corte di giustizia non è corpo politico. Esso è allora corpo giudiziario; ed al Senato costituito in Alta Corte di giustizia si applicano tutte le guarantee del potere giudiziario di cui, come tale, il Senato è investito.

Una volta che, come Alta Corte di giustizia, il Senato ha pronunciato in modo definitivo una sentenza, questa ha effetto di forza giudicata. Nessuna legge posteriore, sia essa interpretativa, sia modificativa del regolamento giudiziario, può applicarsi ai casi definitivamente decisi; essa non dovrà applicarsi che ai processi ancora in corso ed a tutti gli altri avvenire.

Il Senato, come corpo legislativo, certamente è sempre padrone di modificare il suo regolamento giudiziario: e queste modificazioni siano fatte in una forma o nell'altra, dovranno dal potere giudiziario del Senato venire osservate sempre quando verrà chiamato ad esercitare questo potere.

È dunque evidente che, per quanto sia il Senato stesso che giudica i senatori, il potere legislativo ed il potere giudiziario, nel seno stesso del Senato, non cessano di essere l'uno e l'altro pienamente distinti, autonomi, ed egualmente sovrani.

Volete vedere quale sarebbe la conseguenza di un principio contrario? La conseguenza sarebbe questa: Si verrebbe a riconoscere in un senatore, il quale ha avuto una sentenza che non gli garba, il diritto di appellare dal Senato giudice al Senato legislatore. Vale a dire: Vi è un senatore imputato, il quale crede che quella sentenza non sia fondata? Che cosa fa? Ricorre al Senato legislatore, e provoca da esso una modificazione al regolamento giudiziario; poi ritorna davanti al Senato giudice, con tale modificazione alla mano: e il Senato giudice dovrebbe piegare anche per le cause già decise definitivamente, alle nuove disposizioni del Senato legislatore, ponendo nel nulla la cosa giudicata.

Come vede il Senato, questo porterebbe una confusione la più deplorabile dei due poteri che devono rimanere fra loro essenzialmente separati e distinti, ed un sovvertimento completo di tutti i principi di diritto giudiziario e costituzionale.

Ma vi è di più. Supponiamo, per un'ipotesi impossibile, che il Senato, qualora adottasse la formola dell'interpretazione autentica, venisse a dire che questa interpretazione si deve estendere anche ai casi già definitivamente giudicati: potrebbe avvenire che il potere giudiziario del Senato, vale a dire il Senato in alta Corte di giustizia, per tener saldi i principi costituzionali che stanno al di sopra delle leggi, persistesse nel ritenere che egli non può più modificare il suo giudicato; ed allora sorgerebbe un conflitto nel seno stesso del Senato: conflitto che non è possibile se non si confondono in un sol tutto il potere legislativo ed il potere giudiziario del Senato, che li esercita bensì entrambi entro certi limiti, ma con organismi diversi a ciascun d'essi corrispondenti, nei modi che a ciascun d'essi sono propri, e senza che mai l'uno possa invadere l'altro.

Quale spettacolo darebbe in tal caso di sè il primo corpo dello Stato? *Quis custodiet custodes?*

Siamo noi stessi i custodi della nostra dignità, i custodi delle leggi fondamentali dello Stato, della loro retta osservanza, nella quale sta la guarentigia della libertà politica e della libertà civile.

Mi perdoni il Senato se ho ardito d'invocare questo principio così elementare della non retroattività delle leggi.

È lungi da me il pensiero che il Senato possa mai autorizzare un simile assurdo. Ma, date (ripeto) le circostanze da cui si occasionò la domanda di una modificazione od interpretazione autentica del nostro regolamento giudiziario, ho creduto non inutile il ricordarlo, per evitare ogni possibile inconveniente.

Ed è appunto per plecludere le via alla possibilità di equivoci o di precedenti pericolosi, che, posti a partito l'uno o l'altro modo di modificazione al nostro regolamento giudiziario, io voterò per la proposta del senatore Taiani, che è, quella dalla Commissione, me compreso, unanimemente adottata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Pagamento all'ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 (N. 171):

Votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna (N. 182):

Votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 183):

Votanti	91
Favorevoli	75
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro (N. 199):

Votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei comuni di Accenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane (N. 202):

Votanti	90
Favorevoli	78
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Cessione al Municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini (N.188):

Senatori votanti 91
Favorevoli 77
Contrari 14

Il Senato approva.

Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli (N. 193):

Senatori votanti 90
Favorevoli 79
Contrari 11

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito (N. 194):

Senatori votanti 91
Favorevoli 76
Contrari 15

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti 91
Favorevoli 47
Contrari 44

(*Movimenti, conversazioni*).

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre 1901 (N. 204):

Senatori votanti 89
Favorevoli 78
Contrari 11

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della mozione del senatore Durante, al quale do facoltà di parlare.

DURANTE. Dopo la dotta e profonda discussione fatta ieri in Comitato segreto riguardo agli art. 18 e 19 del nostro Regolamento giudiziario, non avrei mai creduto che la Commissione che l'aveva compilato avesse sentito il

bisogno di modificare l'articolo e di aggiungere qualche cosa che spiegasse ciò che per se stesso era chiarissimo e che coloro che volessero modificare fossero gli stessi membri della Commissione d'allora e che redassero il regolamento. Dichiaro che la maniera con cui fu fatta la dizione di quell'articolo doveva dare facoltà all'imputato che era assolto, per insufficienza di indizi, di fare opposizione alla decisione della Commissione istruttoria.

Dunque la convinzione c'era in loro nel redigere l'articolo, in loro c'era la perfetta chiarezza di intendimento; perchè dunque si vuol fare questa modificazione?

In tal caso non vorrei che si desse una decisione su due piedi; desidererei che larga discussione si facesse per decidere se convenga la forma data dalla Commissione, benchè la competenza di essa sia indiscutibile in giurisprudenza e sia tale che dovrebbe calmare l'animo di ciascuno di noi. Ma io sono, come dissi, ignorante in materia di diritto, e mi pareva, nella mia ignoranza, di vedere chiaro quello che la Commissione, modificando l'articolo, ha reso meno evidente di quello che è realmente nella dizione attuale. Quindi dopo le dichiarazioni fatte dal senatore Canonico, che cioè qualunque forma possa prendere questo articolo non dà diritto nè potere retroattivo alle decisioni date dalle nostre magistrature, io chiedo a che vale fare modificazioni? A che vale mutare una dizione che fu chiara per il legislatore d'allora e che è chiara per il Senato che l'ha ieri discussa? Perciò da parte mia credo che, senza badare a quali conseguenze possa condurre la conservazione integra dell'articolo, quale fu formulato dalla Commissione del regolamento d'allora, propongo un ordine del giorno in questo senso: « Il Senato riconosce che gli art. 18 e 19 conferiscono all'imputato il diritto d'opposizione e passa all'ordine del giorno ».

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. La Commissione non può accettare quest'ordine del giorno perchè è una riduzione della proposta da essa fatta. La Commissione vuole un articolo di legge ed invece si vuol sostituire un ordine del giorno di nessuna efficacia.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Fui contrario alla modificazione del Regolamento giudiziario del Senato che a noi tramandò una grande generazione di sapienti uomini di Stato e d'illustri giureconsulti. La maggioranza del Senato volle adottare un nuovo regolamento: è mio dovere di riconoscerne la efficacia.

Però nel momento, in cui si deve adottare la proposta della Commissione o l'ordine del giorno presentato dal collega Durante, io sento il bisogno di rassicurare l'animo vostro dalle eloquenti parole pronunziate dal collega senatore Canonico.

Egli ha terminato il suo meditato discorso affermando essere cosa indispensabile il mantenere salde le istituzioni costituzionali e inviolato il principio della non retroattività delle leggi, credendo che l'ordine del giorno proposto offenda tali principi di ragione sociale.

Ciascuno di noi aderisce alle due esortazioni; ma noi dobbiamo vedere se le istituzioni che egli vuole mantenere sono corrispondenti ai testi dello Statuto.

L'art. 37 reca: « Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. E per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. In questi casi il Senato non è *Corpo politico*; esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità ». Noi se non siamo nel caso, che non auguro al Senato e alla nostra Patria, di giudicare uomini accusati di alto tradimento ovvero ministri. In tali casi sarebbe certissima la teorica annunciata dal senatore Canonico. Noi dovremmo essere giudici, non agire da corpo politico.

Però dopo l'art. 37 segue l'altro che reca: « Fuori del caso di flagrante delitto, nessun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ». Si fece col Regolamento un'alterazione di questa assoluta competenza del Senato; invano si è parlato di diritti privilegiati, di diritti nuovi e s'invoca il diritto comune.

Non abuserò della vostra attenzione; ma coloro i quali credono che i senatori giudici dell'Alta Corte di giustizia, debbano cadere sotto il diritto comune, hanno una via molto facile e

semplice per ottenere tale fine: si dimettano da senatori.

Se i senatori sono di certo giudici supremi della Nazione, i giudici straordinari dei grandi reati commessi dai cittadini, i giudici ordinari dei ministri accusati dalla Camera dei deputati, e mi si permetta il dirlo, per ipotesi remota, impossibile, perfino i giudici dei Principi Reali che sono nostri colleghi, io non mi aspettavo l'ora triste, in cui per il Senato del Regno all'azione virtuosa, equanime, ponderata dell'assemblea si sarebbe sostituita l'azione di una Camera di Consiglio, e di una sezione di accusa composta di pochi membri, la quale a noi lascia tutto ignorare...

PRESIDENTE. Ella parla contro la disposizione del Regolamento; ella mette in dubbio ciò che è scritto in esso.

PIERANTONI. Parlo ricordando la Costituzione per appoggiare l'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Si appoggia in tanti modi. Non si appoggia col dire che non ha diritto di esistere quella Commissione. Rispetti il regolamento.

PIERANTONI. Ho detto che si è fatto un cambiamento allo Statuto. Chi lo può negare? Ho aggiunto che pertanto rispettavo quello che aveva fatto la maggioranza.

PRESIDENTE. Non posso nemmeno ammettere che il Senato abbia voluto violare lo Statuto, perchè questo non può cadere nella mente di alcuno.

PIERANTONI. Ho detto un fatto certissimo: che noi non siamo più competenti a giudicare alcuno dei colleghi. Dopo quel regolamento io non sono più giudice: ad ogni modo faccio la sua volontà; corro innanzi e tocco il tema della non retroattività delle leggi.

È cosa certa che il legislatore non può toccare i diritti individuali acquisiti senza violare la morale e il diritto dell'uomo regolato dalle leggi che già esistono. Ma quando si tratta di ragione pubblica, di leggi giurisdizionali, potrei invocare la memoria di tutti i grandi giureconsulti, le autorità del Portalis, del Mangin, del Laurent e di quanti furono e sono gli scrittori, e potrei portare in quest'aula le decisioni delle stesse nostre magistrature, la regola non s'intende.

Ciascuno poi sa che le leggi d'interpretazione non sono leggi retroattive. Quando il legisla-

tore ha dettato un precetto, se sorge il dubbio sul suo pensiero nell'applicazione che fa della legge il potere giudiziario, il dubbio può essere delegato.

La legge che chiarisce l'intenzione, che il legislatore ebbe nell'ora solenne in cui deliberò, non è legge nuova. Essa nulla innova, nulla modifica. Quindi non si doveva dire che in un regolamento, che vale legge di procedura, con un voto d'interpretazione si violerebbe il principio della non retroattività. Una maggioranza volle il regolamento e una maggioranza direbbe che nei due articoli 18 e 19 fu dato il diritto di opposizione al senatore accusato. E culminanti sono le ragioni di tale volontà. Il processo penale vuole assolutamente un imputato, un accusatore e un giudice. La parte querelante è necessaria nelle azioni d'indole privata. Ciascuno sa che il querelante si può fare parte civile per ottenere le indennità.

Ricordai che la parte civile, nel tempo in cui durò il Senato francese, che la Costituzione subalpina imitò, non fu mai ammessa innanzi al Senato giudicante, perchè il Senato conosce del reato e non dell'azione civile.

Secondo il Codice comune, la parte civile e il pubblico ministero hanno il diritto di fare opposizione in casi speciali e non l'imputato, contro il quale vi fu dichiarazione d'insufficienza d'indizi; ma essi possono ricorrere in cassazione. Ricorre anche l'imputato. Anche quando ottenesse dichiarazione d'inammissibilità avrebbe fatto sapere al paese la verità; ma la eccezione d'incompetenza non sarebbe respinta.

Che trattamento di diritto comune si fa al senatore, il quale non ha ragione di opposizione contro il voto di pochi colleghi, non può ricorrere al Senato ch'è per lo Statuto il giudice solo competente?

L'art. 16 dell'antico regolamento, come ben disse un membro della Presidenza, il senatore Cannizzaro, il quale regolò la discussione del nuovo regolamento, disponeva che il diritto di opposizione spettava al pubblico ministero alla parte civile. Invece nell'art. 18 si è detto che si fa la notificazione alle tre parti, e poi l'art. 19 dice che si faranno le opposizioni. Qui non occorre sapienza di giureconsulti, ma solo un filo di logica: tre è numero maggiore di due. Se nel nuovo articolo si parlò di imputato il suo di-

ritto sorge dalla nuova disposizione. Ieri si disse cosa elementare, che le notificazioni si fanno perchè uno possa esercitare un diritto di difesa. Perciò non occorre modificazione del testo.

Ancora una considerazione, ed avrò finito.

Nessuno di noi può disconoscere la ragione, per cui il senatore non può accettare l'assoluzione per insufficienza di indizi.

Con questa formola la parte civile può domandare la riapertura del processo, adducendo un nuovo testimone, novelle prove. Quale è la posizione che si fa al senatore, che, essendo a un tempo legislatore e uno dei grandi giudici della nazione, rimane esposto alle rappresaglie ed alle insinuazioni degli interessi offesi? (*Impressione*).

Fatte queste dichiarazioni, io pur rinnovando le mie riserve contro la riforma da me censurata e non voluta, per studiate convinzioni che esposi in numerosi discorsi, costretto a scegliere fra due espedienti, scelgo il migliore, quello di mantenere, cioè, il regolamento e di votare l'ordine del giorno del senatore Durante, che riafferma il pensiero degli articoli, non sapendo, nè dovendo sapere noi se vi sono accusati e se vi è sentenza definitiva. (*Bene*).

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la sua proposta?

TAIANI, *relatore*. Sicuro.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Con grande esitazione prendo la parola in questa discussione; ma io non intendo discutere la questione giuridica; intendo solamente di rilevare alcuni dati di fatto, che, secondo me, hanno in questo caso una grande importanza.

Ieri gli onorevoli componenti la Commissione che compilò il regolamento, ci han detto che essa aveva per due giorni discusso se conveniva o no concedere il diritto di opposizione all'imputato, nel caso che egli fosse assolto per insufficienza d'indizi.

L'onor. senatore Pagano, con la mirabile limpidezza della sua mente, ci ha detto come, non credendo egli conveniente di concedere ai senatori nulla che non fosse già consentito per diritto comune, aveva combattuto la proposta novità della notificazione all'imputato delle decisioni della Commissione istruttoria, essendo ben chiaro che da tal notifica discendeva il

drutto di opposizione. Ma dopo lungo discutere egli rimase solo oppositore e la proposta passò come è nell'art. 19. L'onor. senatore Saredo ci ha dato la medesima assicurazione. Or dunque, o signori, risultò chiaramente ieri al Senato che la Commissione che ci sta dinanzi, nel compilare gli articoli del regolamento che sottopose all'approvazione del Senato, intese di consentire all'imputato il dritto di opposizione alle decisioni della Commissione istruttoria. Tale fu eziandio l'intenzione del Senato nell'approvare il regolamento stesso, come limpidamente dimostrò il nostro presidente d'allora, senatore Cannizzaro, e come esposero benissimo anche altri senatori. Dunque a me pare chiaro che il dritto d'opposizione fu concesso in quel tempo in cui il regolamento fu redatto ed approvato. Data questa posizione di fatto, io non so come c'entrino quelle gravi considerazioni alle quali ha richiamato l'animo nostro il senatore Canonico; nè comprendo come si possa ritenere che quel dritto d'opposizione si consenta oggi coll'aggiunta dichiarativa all'articolo del regolamento.

Ad ogni modo, per evitare tali malintesi, io voterò la mozione proposta dall'onor. Durante, e ritengo perfettamente che, se pei giudizi in corso si faccia uso del menzionato dritto d'opposizione, non debba intendersi che sia resa retroattiva l'attuale interpretazione, ma sia un equo uso delle disposizioni di quel regolamento che fu votato in dicembre.

PRESIDENTE. Siamo dunque in presenza di un ordine del giorno, che non forma legge, mentre invece la proposta presentata dalla Commissione dovrebbe avere, se approvata, forza di legge per il Senato.

Credo ad ogni modo che la precedenza debba essere data all'ordine del giorno presentato del senatore Durante e che rileggo:

« Il Senato riconosce che gli art. 18 e 19 conferiscono all'imputato il dritto d'opposizione e passa all'ordine del giorno ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Mi spiace di chiedere la parola, ma poichè il mio nome è stato ora citato, a proposito di una mia dichiarazione, fatta in Comitato segreto, è bene che io spieghi pubblicamente il mio pensiero.

Il voto che ora si sta per dare è un voto legislativo. Si vota un articolo aggiuntivo al regolamento, non una interpretazione di esso.

Quindi ieri nel Comitato segreto si volle sapere quale era l'intendimento della Commissione quando si formularono gli art. 18 e 19; ed io che aveva proposto che il dritto di opposizione fosse concesso anche all'imputato, proscioltosi per insufficienza d'indizi, ho dichiarato come l'aveva inteso; ma ieri come oggi io parlo da membro di una Commissione incaricata di proporre una modificazione al regolamento giudiziario.

Il decidere quali saranno gli effetti della modificazione od aggiunta che stiamo per votare, non spetta al Senato in sede legislativa, ma al Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Quindi, mi permetta l'egregio collega Canonico, che io non sia nè favorevole nè contrario alla interpretazione che egli dà dell'articolo aggiuntivo.

Che abbia o no effetto retroattivo non spetta a noi dichiararlo. Se vi saranno giudizi per i quali si dovrà farne l'applicazione, lo decideranno i collegi cui spetta di giudicare. Non confondiamo le competenze. Oggi siamo una Assemblea legislativa, votiamo il nuovo provvedimento. Vi sono poi le Commissioni legalmente costituite che devono giudicare caso per caso le questioni che sono loro sottoposte, ma dire qui ora se si può o non si può dare effetto retroattivo al provvedimento in discussione, è un uscire dalla nostra competenza.

La modificazione aggiuntiva proposta dalla Commissione, dice quello che dice e nulla più.

Io dichiaro di astenermi dal voto che sta per darsi sull'ordine del giorno proposto dal senatore Durante, perchè non è conforme alle idee che ho espresse circa la competenza del Senato in questo momento. Ripeto, ora noi siamo assemblea legislativa e non giudiziaria.

Il Senato deve limitarsi a dire se accetta o non accetta la proposta della Commissione; se poi vi è qualche senatore il quale crede che alla proposta della Commissione se ne debba aggiungere un'altra per dichiarare se debba avere o no effetto retroattivo, la formoli: io non l'accetterò, ma ad ogni modo sia essa una proposta concreta.

Ma questo manca, ed un ordine del giorno, anche votato all'unanimità dal Senato, non vin-

cola affatto il Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Per conto mio, se appartenessi ad una delle Commissioni giudiziarie del Senato, dichiaro che non mi sentirei legato da questo ordine del giorno. A che quindi servirebbe?

Concludo: Quando si riformò il regolamento sapete come fosse mio intendimento che l'obbligo della notificazione significasse concessione del diritto di opposizione al senatore prosciolto per insufficienza d'indizi; ma poichè è sorto un dubbio sulla interpretazione da darsi a quella disposizione, ho trovato giusto che questo dubbio fosse tolto, ed il presidente, affidando alla Commissione stessa l'incarico di esaminare l'articolo e di fare un'altra proposta, ha adempiuto l'ufficio suo, come noi abbiamo ora adempiuto il nostro.

Il relatore della Commissione ha dato lettura della relazione, la quale è stata deliberata concordemente da tutta la Commissione, ed è su questa relazione soltanto e sulle modificazioni proposte, che deve dare il suo voto il Senato.

PRESIDENTE. Avverto che io non posso mettere ai voti a scrutinio segreto un semplice ordine del giorno, che dovrebbe essere votato solo per alzata e seduta.

Soltanto una proposta concreta che portasse delle modificazioni ad un articolo del regolamento, si potrebbe votare a scrutinio segreto.

Metto quindi ai voti l'ordine del giorno presentato dall'onor. Durante che ho già letto.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno del senatore Durante non è approvato).

Metto ora ai voti la proposta dell'Ufficio centrale.

Coloro che credono di approvare questa proposta, che poi sarà votata a scrutinio segreto, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nell'odierna seduta e delle modificazioni al nostro regolamento giudiziario.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Saluto al Presidente.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io sento di rendermi interprete di tutto il Senato, nell'esprimere all'illustre presidente i nostri sentimenti d'ammirazione per la sapiente direzione che ha dato alle nostre discussioni ed ai nostri lavori. E nel chiudere oggi le sedute, io propongo a tutti i colleghi di unirsi al plauso che io faccio all'illustre uomo che ci presiede con tanta autorità e con tanto senno (*Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si alza*). Ringrazio vivamente e cordialmente l'onorevole proponente e l'intero Senato di quest'atto di simpatia e benevolenza, di cui mi sento altamente onorato. Io riconosco la pochezza delle mie forze; (*Voci: No! no!*) malgrado le gentili e benevole parole del nostro collega senatore Saredo, io mi sento molto inferiore all'alta carica che occupo. Ho cercato sempre, e finchè avrò vita e finchè avrò l'alto onore di sedere a questo posto, cercherò sempre una cosa sola: quella di meritare ancora per l'avvenire la vostra benevolenza (*Applausi*).

Questo sarà il migliore e più alto premio che io possa sperare in questi ultimi giorni della mia vita (*Applausi prolungati e grida di Viva il Re!*)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia:

Senatori votanti	85
Favorevoli	71
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione della spesa straordinaria di lire 151,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova e da Milano pel Fréjus, e di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera:

Votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (Serie 3^a), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane:

Votanti	86
Favorevoli	71
Contrari	15

Il Senato approva.

Anticipazione di lire 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno:

Senatori votanti	86
Favorevoli	73
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 per il policlinico Umberto I ed il palazzo di giustizia in Roma:

Senatori votanti	85
Favorevoli	69
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui tra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901:

Senatori votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

Il Senato approva.

Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco:

Votanti	88
Favorevoli	78
Contrari	10

Il Senato approva.

Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. — Autorizzazione all'abbandono di parti dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali:

Votanti	87
Favorevoli	77
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali:

Votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito (Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena):

Votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Modificazioni al Regolamento giudiziario
del Senato:

Votanti	72
Favorevoli	63
Contrari	9

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1901 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

